

— Possibilità, per lo Stato membro di esecuzione, di subordinare la consegna di una persona residente nel suo territorio alla condizione che tale persona, dopo essere stata sentita nello Stato membro di emissione del mandato d'arresto, venga rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà che potrebbe essere pronunciata a suo carico nello Stato membro emittente — Situazione particolare di una persona già condannata nello Stato membro emittente, ma in base ad una sentenza pronunciata in contumacia, contro cui essa dispone ancora di un mezzo di ricorso — Eventuale incidenza sulla decisione che devono adottare le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione di un rischio di lesione dei diritti fondamentali dell'interessato e, in particolare, del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare

Dispositivo

Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l'art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest'ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.

⁽¹⁾ GU C 233 del 26.9.2009, pag. 11.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J. M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen

(Causa C-345/09) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Titolo III, capitolo 1 — Artt. 28, 28 bis e 33 — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Art. 29 — Libera circolazione delle persone — Artt. 21 TFUE e 45 TFUE — Prestazioni dell'assicurazione malattia — Titolari di pensione di vecchiaia o di rendita per incapacità lavorativa — Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato debitore della pensione o della rendita — Fornitura di prestazioni in natura nello Stato di residenza a carico dello Stato debitore — Mancanza di iscrizione nello Stato di residenza — Obbligo di pagamento dei contributi nello Stato debitore — Modifica della legislazione nazionale dello Stato debitore — Continuità dell'assicurazione malattia — Disparità di trattamento fra residenti e non residenti]

(2010/C 346/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrenti: J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens

Convenuto: College voor zorgverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione del Trattato CE, degli artt. 28, 28 bis, 33, e allegato VI, lett. R, sub 1 a) e b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e dell'art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Titolari di pensione o di rendita — Obbligo di iscrizione al Consiglio dell'assicurazione malattia nei Paesi Bassi — Obbligo di versare un contributo

Dispositivo

- 1) Gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, in combinato disposto con l'art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 2007, n. 311, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di detto Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione dei citati artt. 28 e 28 bis, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenuta sulla pensione o rendita in parola, un contributo a titolo delle prestazioni di cui trattasi, anche allorché detti titolari non sono iscritti presso l'ente competente dello Stato membro in cui risiedono.
- 2) L'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di tale Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenute su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora i menzionati titolari non siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza.

Per contro, l'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale del genere nei limiti in cui essa induca o comporti, punto che spetta al giudice del rinvio accertare, una disparità di trattamento ingiustificata fra residenti e non residenti, relativamente alla garanzia della continuità della protezione globale contro il rischio di malattia di cui questi beneficiavano nell'ambito di contratti di assicurazione conclusi prima dell'entrata in vigore della normativa in parola.

(¹) GU C 11 del 16.1.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

(Causa C-367/09) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Artt. 1, 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Artt. 11 e 18, n. 2, lett. c) — Nozione di operatore economico — Persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità — Persone tenute a rispondere dell'irregolarità o a evitare che sia commessa — Sanzione amministrativa — Effetto diretto — Prescrizione delle azioni giudiziarie — Interruzione]

(2010/C 346/29)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Convenute: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Antwerpen — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) e dell'art. 18, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1) — Nozione di operatore economico — Soggetti che

hanno partecipato alla realizzazione dell'irregolarità e soggetti tenuti a rispondere dell'irregolarità o ad evitare che essa sia commessa — Prescrizione dell'azione — Interruzione

Dispositivo

1) Gli artt. 5 e 7 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, non vanno applicati in modo tale che una sanzione amministrativa possa essere inflitta unicamente in base a tali disposizioni, dal momento che, nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di una sanzione amministrativa ad una categoria di soggetti richiede che, prima della commissione dell'irregolarità di cui trattasi, il legislatore dell'Unione abbia adottato una normativa settoriale che definisca siffatta sanzione e le condizioni della sua applicazione a detta categoria di soggetti o, eventualmente, qualora una simile normativa non sia stata ancora adottata a livello dell'Unione, che il diritto dello Stato membro in cui l'irregolarità in questione è stata commessa abbia previsto l'imposizione di una sanzione amministrativa alla suddetta categoria di soggetti.

2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui la normativa settoriale dell'Unione non prevedeva ancora l'obbligo a carico degli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci nel caso in cui una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro abbia rilasciato falsi attestati, l'art. 7 del regolamento n. 2988/95 non osta a che gli Stati membri applichino una sanzione a tale società in qualità di persona che ha «partecipato all'esecuzione dell'irregolarità» o di persona che è «tenuta a rispondere» della medesima ai sensi di detta disposizione, a condizione tuttavia che l'applicazione di una simile sanzione abbia un fondamento giuridico chiaro e inequivocabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, la comunicazione, ad una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza che abbia rilasciato un attestato di immissione in consumo per una specifica operazione di esportazione, di un verbale d'inchiesta che evidenzi un'irregolarità collegata a tale operazione, la trasmissione a detta società della richiesta di esibire documenti supplementari al fine di accertare l'effettività dell'immissione in consumo nonché l'invio di una lettera raccomandata di irrogazione di una sanzione a tale società per aver partecipato all'esecuzione di un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95 costituiscono atti sufficientemente precisi portati a conoscenza della persona interessata ed aventi natura istruttoria o volti a perseguire l'irregolarità che, di conseguenza, interrompono la prescrizione delle azioni giudiziarie ai sensi dell'art. 3, n. 1, terzo comma, di detto regolamento.

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.